



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 438/15/CONS**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE [OMISSIS] PER**  
**LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**  
**(PROC. SANZ. N. 77/DISP/2014)**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito Regolamento sanzioni), riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS, di seguito *Regolamento sanzioni*;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 11 aprile 2014, qui pervenuta con prot. 0019820 del 29 aprile 2014;

VISTO che, l'art. 4 comma 5, del *Regolamento sanzioni* conferisce specifica rilevanza alle segnalazioni provenienti da altre istituzioni;

VISTI l'atto di contestazione n. 77/14/DISP del 25 novembre 2014 nei confronti dell'operatore postale [omissis] e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegato, notificati tramite raccomandata AR/AG in data 9 dicembre 2014, restituita al mittente per irreperibilità del destinatario e notificati tramite il Corpo della Guardia di Finanza in data 11 marzo 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il parere del Servizio Giuridico in data 8 aprile 2015 prot. 578/15/SGIUR;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE -DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell'Autorità che l'operatore postale Renza Nunzia, titolare della licenza individuale n. 1437/2012, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di euro 299 per l'anno 2013. Nella segnalazione di qua, oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento, si riferisce che l'invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 13 dicembre 2013.

In sede preistruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano, quindi, essere accertati incontrovertibilmente, al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale è stata contestata all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale (contestazione n. 77/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l'altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica

### **2. Deduzioni difensive**

L'operatore postale [omissis], P.I. 07070111211, al quale era stata indicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l. 689/81, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, ha trasmesso, tramite PEC in data 9 aprile 2015, una memoria difensiva con la quale il legale dell'operatore postale sostiene l'intervenuta decadenza dall'irrogazione della sanzione nei confronti dell'interessata per decorrenza del termine - indicato nell'art. 14 della L. n. 689/1981 e nell'art. 5, comma 3, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative ed impegni di cui all'allegato A della

Delibera 410/14/CONS - di 90 giorni dall'accertamento, in quanto l'accertamento si sarebbe perfezionato, a detta del difensore, in data 29 aprile 2014 con la trasmissione del rapporto del MISE -DGSCERP all'Autorità e la contestazione è stata notificata in data 11 marzo 2015, sostenendo, al riguardo, che non è stato notificato alcun atto precedentemente a tale data. Veniva quindi richiesta l'archiviazione della contestazione n. 77/14/DISP ed in via istruttoria l'acquisizione di ulteriore documentazione presso la Camera di Commercio competente, rimandando alla valutazione dell'Autorità la necessità di convocare l'interessata per le chiarificazioni sul caso.

### **3. Risultanze istruttorie**

Nell'ambito dell'attività preistruttoria volta al completo accertamento del fatto ed a seguito delle verifiche e degli approfondimenti che il caso richiedeva, il Dirigente dell'Ufficio competente, con nota in data 29 settembre 2014, inviava al MISE -DGSCERP una richiesta volta alla verifica dell'obbligo, da parte dell'operatore Renza Nunzia, del versamento della somma dovuta per verifiche e controlli relativi all'anno 2013, come segnalato dalla predetta Direzione generale, in quanto la visura effettuata presso la Camera di Commercio competente aveva evidenziato che l'operatore postale risultava cancellata dalla data del 25 settembre 2013, a seguito di domanda di cancellazione del 31 luglio 2013. Il predetto dicastero, con nota in data 23 ottobre, confermava la sussistenza dell'obbligo del pagamento del contributo per l'anno 2013 in quanto, come già affermato in casi analoghi, il versamento del contributo andava effettuato entro il 31 gennaio dell'anno per il quale viene versata la somma dovuta, con possibilità di ritardarne il pagamento fino al 31 luglio con la maggiorazione di cui all'art. 8, comma 1 del d.m. 20 aprile 2000. Con nota in data 8 giugno 2015 il responsabile del procedimento fissava per il giorno 18 giugno 2015 l'audizione dell'interessata.

### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Le argomentazioni difensive svolte dalla parte non risultano utili ad escludere la violazione della disposizione normativa contestata, né si ritengono condivisibili le ragioni addotte a dimostrazione dell'affermata decadenza dall'irrogazione della sanzione nei confronti dell'interessata per decorrenza dei termini indicati nell'art. 14 della L. n. 689/1981 e nell'art. 5, comma 3, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative ed impegni, di cui all'allegato A della Delibera 410/14/CONS. Ciò in quanto, al fine del rispetto del termine indicato dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, le segnalazioni del MISE non possono essere qualificate come "accertamenti formali" (con la decorrenza del termine di novanta giorni per la formulazione delle contestazioni) dovendo essere svolta, da questa Autorità, l'attività conclusiva dell'accertamento, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione e dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti, *"si da valutare l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della*

*contestazione*<sup>1</sup>, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>2</sup>. Successivamente alla ricezione della segnalazione da parte del MISE, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il predetto dicastero al fine di delineare la fattispecie di riferimento, svolgendo approfondimenti e acquisendo informazioni che, come nel caso in esame, hanno riguardato la qualificazione del soggetto iscritto nel registro delle imprese come "cancellato" nel corso dell'anno di riferimento nel quale si è verificata la violazione, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano, quindi, essere accertati incontrovertibilmente, al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Nel merito, deve evidenziarsi che l'operatore postale risulta cancellato alla data del 25 settembre 2013, tuttavia anteriormente a tale data l'impresa in questione era almeno formalmente attiva e pertanto il contributo per l'anno 2013 doveva essere corrisposto. Non può escludersi, dunque, la responsabilità dell'operatore postale per l'omesso pagamento del predetto contributo.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 6, d. lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

**A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della licenza individuale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

**B. Opera svolta dall'agente**

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto nel procedimento attraverso l'invio di memoria difensiva e partecipando all'audizione, unitamente al difensore.

**C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre, si presume che l'operatore in argomento, per le sue ridotte dimensioni quale ditta individuale, non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

---

<sup>1</sup> *ex multis*, TAR Lazio, sez. III *ter*, 6 dicembre 2006, n. 13910; TAR Lazio, sez. III *ter*, 25 settembre 2006, n. 9233; TAR Lazio, sez. III *ter*, 21 luglio 2006, n. 6181; Cass. civile, sez. II, 24 agosto 2006, n. 18391).

<sup>2</sup> Solo per citarne alcune: TAR. Lazio, Sez. III, 10 ottobre 2012, n. 8367; TAR Lazio Sez. III 9 ottobre 2010, n. 32735; TAR Lazio Sez. I 3 luglio 2010, n. 6025; TAR Lazio, Sez. III, 4 novembre 2011 n. 8443.

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe è una ditta individuale che, presumibilmente, ha una rilevanza economica molto modesta.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno in cui si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che l'operatore postale [omissis], residente in [omissis], ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 6 del medesimo decreto;

### **ORDINA**

all'operatore postale [omissis], residente in [omissis], di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa;

### **INGIUNGE**

all'operatore postale [omissis], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 438/15/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 438/15/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del *Codice del processo amministrativo*, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo *Codice* il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani